ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 20

42° anno

delle Comunità europee

27 gennaio 1999

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 170/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 171/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 3

Regolamento (CE) n. 172/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele 5

Regolamento (CE) n. 173/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia 6

★ **Regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 8

★ **Regolamento (CE) n. 175/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3942/92, (CE) n. 86/94, (CE) n. 1082/96 e (CE) n. 1459/98 che stabiliscono metodi di riferimento per la determinazione di taluni traccianti nel burro, nel butteroil e nella crema** 22

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 176/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 1999 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena 26

Regolamento (CE) n. 177/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 1999 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra 28

Regolamento (CE) n. 178/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 30

Regolamento (CE) n. 179/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli 32

Regolamento (CE) n. 180/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 marzo 1999 34

Regolamento (CE) n. 181/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/61/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari** 38

Commissione

1999/62/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne** [1] *[notificata con il numero C(1998) 4347]* 54

1999/63/CE:

★ **Raccomandazione della Commissione, del 13 gennaio 1999, relativa alle monete da collezione, alle medaglie e ai gettoni** *[notificata con il numero SEC(1999) 24/2]* 61

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 170/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.
[3] GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,9
	204	46,9
	624	151,0
	999	96,3
0707 00 05	052	106,9
	999	106,9
0709 10 00	220	68,8
	999	68,8
0709 90 70	052	139,3
	204	202,8
	628	122,8
	999	155,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	35,1
	204	39,5
	212	42,6
	220	31,7
	600	41,3
	999	38,0
0805 20 10	204	64,3
	999	64,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	57,1
	204	36,5
	464	86,1
	624	68,4
	999	62,0
0805 30 10	052	54,2
	600	60,7
	999	57,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	64,8
	060	37,6
	400	75,7
	404	73,6
	720	81,1
	728	84,5
	999	69,5
0808 20 50	052	125,1
	064	62,3
	400	84,4
	624	54,0
	999	81,4

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 171/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 [4], tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Esso si applica dal 27 gennaio al 9 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.
[2] GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.
[3] GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.
[4] GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 27 gennaio al 9 febbraio 1999

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	12,58	12,11	43,99	19,41
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	11,18	9,90	17,06	14,93
Marocco	14,70	12,73	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 172/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione [4], determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 171/1999 della Commissione [5] ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 [7], ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 71/1999 della Commissione [8];

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codici NC ex 0603 10 13 ed ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 71/1999 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.
[2] GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.
[3] GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.
[4] GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 8.
[5] Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
[6] GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.
[7] GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.
[8] GU L 7 del 13. 1. 1999, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 173/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 1999 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodi dal 1° aprile al 30 giugno 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 85 del 27. 3. 1997, pag. 56.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1999
23	100,00
24	100,00

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1999
23	26,3
24	58,6

REGOLAMENTO (CE) N. 174/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16 bis, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafi 9 e 14,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/98 ([4]), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che in occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla sua rifusione;

(2) considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round ([5]) (in prosieguo: «l'accordo sull'agricoltura»), la concessione di restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° luglio 1995; che, per garantire il rispetto di tali limiti, è necessario sorvegliare il rilascio dei titoli di esportazione; che occorre altresì stabilire le modalità di attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione;

(3) considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 ha fissato norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni; che occorre definire le modalità di applicazione di tale regime;

(4) considerando che, in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2334/98 ([7]), occorre precisare in quali casi la restituzione può essere concessa senza presentare un titolo di esportazione e fissare il periodo massimo durante il quale i prodotti possono restare sotto controllo doganale;

(5) considerando che è opportuno prevedere norme specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda i titoli, in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ([9]); che occorre altresì ridurre il livello di tolleranza ammesso da questo regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo nonché precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel titolo; che è necessario fissare l'importo delle cauzioni che devono essere costituite all'atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi;

(6) considerando che occorre fissare la durata di validità dei titoli; che è opportuno differenziare il periodo previsto a seconda dei prodotti interessati, determinando in particolare un periodo ridotto per i prodotti in relazione ai quali il rischio di speculazione risulta più elevato;

(7) considerando che, per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di speculazioni, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato;

(8) considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 prevede, all'articolo 2 bis, paragrafo 2, le modalità relative all'utilizzazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per l'esportazione di un prodotto corrispondente ad un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo; che tali disposizioni si

([1]) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
([2]) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
([3]) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.
([4]) GU L 275 del 10. 10. 1998, pag. 21.
([5]) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.
([6]) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
([7]) GU L 291 del 30. 10. 1998, pag. 15.
([8]) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
([9]) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

applicano a un settore specifico unicamente a condizione che le categorie di prodotti ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 e i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87 siano stati definiti;

(9) considerando che, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, una serie di categorie di prodotti è stata definita con riferimento alle categorie previste nell'accordo sull'agricoltura; che, ai fini di una corretta gestione del regime, occorre conservare l'impiego di queste categorie e applicare l'articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 unicamente sulla base di una definizione dei gruppi di prodotti;

(10) considerando che, nel settore lattiero-caseario, la fissazione delle restituzioni è caratterizzata da una precisa differenziazione dei tassi di restituzione, segnatamente in funzione del tenore di materia grassa dei prodotti; che, al fine di salvaguardare tale disciplina rispettando nel contempo l'obiettivo di proporzionalità di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87, occorre da un lato definire i gruppi di prodotti entro margini ristretti e dall'altro, per determinati prodotti, estendere la validità del titolo di esportazione ai codici di prodotto direttamente contigui, quanto al tenore di materia grassa, al prodotto per cui è stata fissata la restituzione anticipata;

(11) considerando che, per consentire agli operatori di partecipare alle gare indette dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo;

(12) considerando che, per garantire il controllo dei titoli rilasciati, basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine prima del rilascio del titolo; che, per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un'equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall'accordo sull'agricoltura, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti;

(13) considerando che è opportuno determinare il tasso di restituzione per i prodotti che beneficiano delle restituzioni all'esportazione nell'ambito delle azioni di aiuto alimentare;

(14) considerando che, per talune operazioni di esportazione con restituzioni, è opportuno definire il paese di destinazione come una destinazione obbligatoria di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 al fine di garantire la corretta utilizzazione dei titoli;

(15) considerando che, per i formaggi, si è osservato come le domande di titoli di esportazione subiscano variazioni divergenti a seconda delle destinazioni; che, per consentire l'applicazione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione indicata nelle domande di titolo, occorre fissare le zone di destinazione e rendere obbligatoria la zona di destinazione indicata nei titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406;

(16) considerando che, per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev'essere proporzionata alla percentuale degli elementi costitutivi; che tuttavia, per facilitare la gestione delle restituzioni relative a tali prodotti, e in particolare delle misure intese a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di esportazione nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, occorre fissare una quantità massima di saccarosio incorporato che può beneficiare di una restituzione; che la percentuale del 43 %, in peso del prodotto intero è rappresentativa del tenore di saccarosio di tali prodotti;

(17) considerando che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 prevede la possibilità di concedere restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo; che occorre prevedere talune modalità particolari al fine di garantire il corretto funzionamento e il controllo efficace di questa misura specifica;

(18) considerando che, nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio [1], è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali; che è opportuno precisare le modalità del rilascio di detto titolo; che, al fine di garantire che i quantitativi di formaggio che beneficiano del contingente d'importazione verso il Canada corrispondano a quelli per i quali è rilasciato un titolo, occorre disporre il rinvio dei titoli vistati dalle autorità canadesi agli organismi competenti degli Stati membri, nonché la comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle esportazioni da parte degli Stati membri;

(19) considerando che, nell'ambito delle consultazioni con la Svizzera relative all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, è stato convenuto di applicare un pacchetto di misure che prevedono, in particolare, una riduzione dei dazi doganali per le importazioni di taluni formaggi comunitari in Svizzera; che occorre garantire l'origine comunitaria dei

[1] GU L 334 del 30. 12. 1995, pag. 25.

prodotti; che, a tal fine, occorre rendere obbligatori i titoli di esportazione per le esportazioni di tutti i formaggi che beneficiano del regime, compresi quelli che non hanno diritto ad alcuna restituzione; che il rilascio dei titoli deve essere subordinato alla presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione attestante l'origine comunitaria del prodotto;

(20) considerando che, per quanto riguarda il contingente supplementare di formaggi comunitari negli Stati Uniti derivante dall'accordo sull'agricoltura, è concessa alla Comunità la facoltà di designare gli importatori che potranno importare nell'ambito di tale contingente; che il ricorso a questa facoltà consente alla Comunità di aumentare al massimo il valore del contingente; che occorre pertanto definire una procedura per la selezione degli importatori da designare in base all'attribuzione dei titoli di esportazione per i prodotti considerati;

(21) considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Regime generale delle restituzioni all'esportazione

Articolo 1

1. Le esportazioni dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, per la quale è richiesta una restituzione, è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, salvo nei casi previsti dall'articolo 2. L'importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell'eventuale titolo provvisorio.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 7 il numero di codice del paese di destinazione indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione ([1]).

3. Le domande di titolo il cui giorno di presentazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è il giovedì, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 2

La restituzione è concessa soltanto dietro presentazione di un titolo di esportazione.

Tuttavia, in deroga all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87, non è richiesto alcun titolo nei casi seguenti:

a) quando l'importo della restituzione per dichiarazione di esportazione, calcolato in base al tasso della restituzione applicabile il primo giorno del mese di esportazione, è pari o inferiore a 60 EUR;

b) nei casi di cui agli articoli 34, 38, 42, 43 e 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Ai fini del secondo comma, lettera a), se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni, di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ([2]) o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.

Articolo 3

Nessuna restituzione è concessa nell'ambito di un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco-frontiera, prima dell'applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR per 100 chilogrammi.

Il primo comma non si applica al formaggio di cui al codice 0406 9033 9919 della nomenclatura delle restituzioni.

Articolo 4

1. Le quattro categorie di prodotti ai sensi dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'accordo sull'agricoltura»), sono fissate all'allegato I.

2. L'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono fissati all'allegato II.

Articolo 5

1. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a dodici cifre, della nomenclatura delle restituzioni. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti dei codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309, l'interessato può chiedere che il codice della casella 16 del titolo di esportazione venga trasformato in un altro codice della stessa categoria di cui all'allegato I, per il quale il tasso di restituzione è identico. La domanda deve essere fatta prima di espletare le formalità di cui all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

([1]) GU L 321 del 21. 11. 1997, pag. 19.

([2]) GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

3. In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora i due prodotti risultino contigui nell'ambito dello stesso gruppo fissato all'allegato II o appartengano entrambi al gruppo 23.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 6

Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alle date seguenti:

a) alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio per i prodotti del codice NC 0402 10;

b) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405;

c) alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406;

d) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68;

e) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all'articolo 8, paragrafo 1, e non oltre la fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 7

In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87, il periodo durante il quale i prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 possono restare sotto il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio [1] è pari al periodo restante di validità del titolo di esportazione.

Articolo 8

1. Nell'ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406, gli interessati possono chiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione. L'importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75 % del tasso fissato conformemente all'articolo 9.

La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell'organismo è fornita dall'interessato.

2. I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

3. In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine per la presentazione delle offerte di cui a detta disposizione è di 60 giorni. Prima dello scadere di questo termine, l'operatore richiede il titolo di esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione.

Su presentazione di una prova che l'offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.

4. Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

5. Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell'articolo 10.

Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

a) il 5 % per il prodotto di cui al codice NC 0405;

b) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;

c) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;

d) il 20 % per gli altri prodotti.

L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

[1] GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

Articolo 10

1. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione [1] e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure particolari previste dal paragrafo 3.

2. Una o più delle misure particolari di cui al paragrafo 3 possono essere adottate nei casi seguenti:

a) quando il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione, per il periodo di dodici mesi in causa o per un periodo inferiore da determinare in forza dell'articolo 11,

oppure

b) quando il rilascio dei titoli richiesti non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa.

Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente di quanto segue:

a) del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e in particolare dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione;

b) della necessità di evitare che domande a fini speculativi provochino una distorsione della concorrenza tra gli operatori.

3. Nei casi contemplati al paragrafo 2 la Commissione può decidere per il prodotto o i prodotti interessati:

a) di sospendere il rilascio dei titoli per cinque giorni lavorativi al massimo;

b) di applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione; se ai quantitativi richiesti viene applicato un coefficiente inferiore a 0,4, l'interessato può chiedere, entro tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l'annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione.

Inoltre la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68:

a) di sospendere il rilascio dei titoli per il prodotto o i prodotti interessati, salvo il disposto della lettera a), primo trattino, per un periodo che può essere superiore a cinque giorni lavorativi;

b) di fissare restituzioni mediante gara, dopo il periodo di sospensione, per i prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 e 0405 10 19. I titoli sono assegnati in conformità.

4. Le domande di titolo presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Articolo 11

Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.

Articolo 12

1. Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.

A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente dicitura: «Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18».

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, si applicano i tassi seguenti:

a) il tasso previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, è del 2 %;

b) i tassi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, primo e secondo comma, sono del 98%.

c) il tasso previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, è del 2 %.

Non si applica l'articolo 44, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 13

1. L'articolo 10 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura.

2. Il tasso della restituzione per le forniture nazionali a titolo di aiuto alimentare è quello del giorno in cui lo Stato membro ha indetto la gara per la fornitura in oggetto.

Articolo 14

Il paese di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i titoli rilasciati conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

[1] GU L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

Articolo 15

1. Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:

«Titolo valido per la zona ... quale definita all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999».

Viene indicata la zona definita al paragrafo 3 a cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso.

2. La zona di cui al paragrafo 1 costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione.

3. Ai fini del paragrafo 1 sono definite le zone seguenti:

a) Zona I: i codici di destinazione da 053 a 096 (incluso);

b) Zona II: il codice di destinazione 400;

c) Zona III: tutti gli altri codici di destinazione.

Articolo 16

1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari;

b) un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero.

L'elemento di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato solo se il saccarosio addizionato è stato ottenuto da barbabietole o canne da zucchero prodotte nella Comunità.

2. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo di base della restituzione per il tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.

L'importo di base di cui al primo comma è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero.

3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l'importo di base della restituzione relativo al giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all'articolo l, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio [1].

Tuttavia, l'elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l'importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a zero.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), è assimilato al saccarosio prodotto con barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità il saccarosio che, a seconda dei casi:

a) sia stato importato nella Comunità in forza del protocollo n. 8 sullo zucchero allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé [2] o dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna [3];

b) sia stato ottenuto a partire da uno dei prodotti importati in forza degli atti di cui alla lettera a).

Articolo 17

1. La domanda di titoli di esportazione per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3665/87 è accompagnata dall'autorizzazione concessa dalle autorità competenti per il regime doganale in questione.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, un riferimento al presente articolo.

3. Nell'ambito del regime di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'identificazione e il controllo della qualità e quantità dei prodotti di cui a detto paragrafo per i quali è stata fatta una domanda di restituzione, nonché per l'applicazione delle disposizioni sul diritto alla restituzione.

CAPO II

Regimi specifici

Articolo 18

1. Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito del contingente istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 7, la dicitura «CANADA — 404»;

b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 3.
[3] GU L 190 del 23. 7. 1975, pag. 36.

e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90. La domanda di titolo e il titolo stesso possono includere nella casella 15 fino a un massimo di sei prodotti così designati;

c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;

d) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;

e) nella casella 20, la dicitura seguente:

«Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999. Contingente per l'anno . . .»

o, se del caso

«Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999. Contingente per l'anno . . .»

Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi europei, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;

f) nella casella 22, la dicitura «senza restituzione all'esportazione».

3. Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:

a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, utilizzate per la fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;

b) s'impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.

4. Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l'inoltro della domanda. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.

5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino al 31 dicembre successivo a tale data.

Tuttavia, a partire dal 20 dicembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, a condizione che la domanda di titolo e il titolo stesso rechino alla casella 20, nella dicitura «contingente per l'anno. . .», un riferimento all'anno successivo.

6. Il titolare del titolo di esportazione garantisce che tale titolo o una copia certificata del medesimo:

a) siano presentati all'autorità competente canadese al momento di espletare le formalità doganali di importazione;

b) siano rispediti vistati dall'autorità competente canadese all'organismo emittente entro due mesi dalla data di cui alla lettera a).

Gli Stati membri adottano opportune misure per assicurare il rispetto del primo comma, lettera b).

7. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli non sono trasferibili.

8. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, conformemente all'allegato IV, entro la fine del mese di gennaio per il semestre precedente ed entro la fine del mese di luglio per l'anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio considerato, nonché il numero di titoli vistati dalle autorità canadesi presentati dai dichiaranti e il quantitativo interessato.

9. Le disposizioni del capo I non si applicano.

Articolo 19

1. Le esportazioni verso la Svizzera dei formaggi definiti all'allegato III, che all'atto dell'importazione in detto paese beneficiano di una riduzione dei dazi doganali o di un'esenzione dagli stessi, sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura: «Articolo 19 del regolamento (CE) n. 174/1999».

I titoli rilasciati a norma del presente articolo sono validi esclusivamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le domande di titoli sono ricevibili unicamente se il richiedente:

a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;

b) s'impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.

4. Alle esportazioni per le quali è richiesta una restituzione si applicano le disposizioni del capo I.

5. Per le esportazioni senza restituzione la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura: «Senza restituzione all'esportazione».

Il titolo viene rilasciato quanto prima dopo la presentazione della domanda.

Il titolo è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino al 30 giugno successivo a tale data.

6. Le disposizioni del capo I non si applicano, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, alle esportazioni di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, per i formaggi che non figurano nella nomenclatura delle restituzioni, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.

7. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo.

Articolo 20

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione può decidere che i titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati negli Stati Uniti d'America nell'ambito del contingente supplementare derivante dall'accordo, nonché i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d'America all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell'elenco n. XX dell'Uruguay Round, siano rilasciati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Entro un termine da determinare, gli interessati possono richiedere un titolo di esportazione provvisorio per l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile successivo costituendo una cauzione di importo pari al 50 % del tasso fissato all'articolo 9.

Essi indicano al tempo stesso quanto segue:

a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (nella sua ultima versione);

b) la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (nella sua ultima versione);

c) i quantitativi di prodotti per i quali sono richiesti titoli provvisori che essi hanno esportato negli Stati Uniti nei tre anni civili precedenti. A tal fine, si considera esportatore l'operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

d) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti;

e) se l'importatore è una consociata del richiedente.

La domanda è accompagnata inoltre da un documento dell'importatore designato attestante il possesso deirequisiti necessari secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d'importazione relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1 nell'ambito del contingente.

3. Qualora siano richiesti titoli provvisori per quantitativi di prodotti superiori ad un contingente di cui al paragrafo 1 per l'anno considerato, la Commissione può procedere come segue:

a) attribuire titoli provvisori tenendo conto dei quantitativi degli stessi prodotti esportati in passato negli Stati Uniti dal richiedente;

b) attribuire in via prioritaria titoli provvisori ai richiedenti i cui importatori designati sono consociate;

c) applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti.

4. Se l'applicazione del coefficiente di riduzione determina l'attribuzione di titoli provvisori per quantitativi inferiori a 5 tonnellate, la Commissione può procedere all'attribuzione di detti titoli mediante sorteggio.

5. Qualora la richiesta di titoli provvisori riguardi un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui al paragrafo 1 per l'anno in causa, la Commissione può attribuire i quantitativi residui agli interessati proporzionalmente alle domande presentate.

6. Il titolo provvisorio di cui al paragrafo 2, primo comma, reca nella casella 20 la seguente dicitura:

«Titolo provvisorio previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999: non valido per l'esportazione.»

7. I nomi degli importatori designati dagli operatori ai quali sono rilasciati titoli provvisori sono comunicati alle autorità competenti degli Stati Uniti.

8. Se il titolo d'importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all'importatore designato da un operatore in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell'attestato di cui al paragrafo 2, terzo comma, l'operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell'elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 7. Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione circa il cambiamento dell'importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.

9. La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

10. Prima della fine dell'anno per il quale sono rilasciati i titoli provvisori, l'interessato chiede, anche per quantitativi parziali, il titolo di esportazione definitivo, che gli verrà rilasciato immediatamente. La domanda di titolo definitivo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura:

«Da esportare verso gli Stati Uniti d'America: articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999».

I titoli definitivi rilasciati sono validi unicamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1 e per l'anno in causa.

11. Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del capo I, ad eccezione degli articoli 4 e 10.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 21

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88.

Articolo 22

Il regolamento (CE) n. 1466/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1466/95 tuttavia resta d'applicazione ai titoli rilasciati sulla base di domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Categorie di prodotti fissate dall'articolo 4, paragrafo 1

Numero della categoria	Designazione della categoria	Codici della nomenclatura combinata
I	Burro, altre materie grasse del latte e paste da spalmare lattiere	0405 10 0405 20 90 0405 90
II	Latte scremato in polvere	0402 10
III	Formaggi e latticini	0406
IV	Altri prodotti lattiero-caseari	0401 0402 21 0402 29 0402 91 0402 99 0403 10 11 a 0403 10 39 0403 90 11 a 0403 90 69 0404 90 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70

ALLEGATO II

Gruppi di prodotti fissati dall'articolo 4, paragrafo 3

Gruppo n.	Codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione
1	0401 10 10 9000 0401 20 11 9100 0401 20 11 9500 0401 20 91 9100 0401 20 91 9500 0401 30 11 9100 0401 30 11 9400 0401 30 11 9700 0401 30 31 9100 0401 30 31 9400 0401 30 31 9700 0401 30 91 9100 0401 30 91 9400 0401 30 91 9700
2	0401 10 90 9000 0401 20 19 9100 0401 20 19 9500 0401 20 99 9100 0401 20 99 9500 0401 30 19 9100 0401 30 19 9400 0401 30 19 9700 0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700 0401 30 99 9100 0401 30 99 9400 0401 30 99 9700
3	0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900 0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9300 0402 21 91 9400 0402 21 91 9500 0402 21 91 9600 0402 21 91 9700 0402 21 91 9900
4	0402 21 17 9000 0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900 0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900
5	0402 29 15 9200 0402 29 15 9300 0402 29 15 9500 0402 29 15 9900 0402 29 91 9100 0402 29 91 9500
6	0402 29 19 9200 0402 29 19 9300 0402 29 19 9500 0402 29 19 9900 0402 29 99 9100 0402 29 99 9500
7	0402 91 11 9110 0402 91 11 9120 0402 91 31 9100 0402 91 51 9000 0402 91 91 9000
8	0402 91 11 9310 0402 91 11 9350 0402 91 11 9370 0402 91 31 9300 0402 91 51 9000 0402 91 91 9000
9	0402 91 19 9110 0402 91 19 9120 0402 91 39 9100 0402 91 59 9000 0402 91 99 9000
10	0402 91 19 9310 0402 91 19 9350 0402 91 19 9370 0402 91 39 9300 0402 91 59 9000 0402 91 99 9000
11	0402 99 11 9110 0402 99 11 9130 0402 99 11 9150 0402 99 31 9110 0402 99 31 9300 0402 99 31 9500 0402 99 91 9000
12	0402 99 11 9310 0402 99 11 9330 0402 99 11 9350 0402 99 31 9150 0402 99 31 9300 0402 99 31 9500 0402 99 91 9000

Gruppo n.	Codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione
13	0402 99 19 9110 0402 99 19 9130 0402 99 19 9150 0402 99 39 9110 0402 99 39 9300 0402 99 39 9500 0402 99 99 9000
14	0402 99 19 9310 0402 99 19 9330 0402 99 19 9350 0402 99 39 9150 0402 99 39 9300 0402 99 39 9500 0402 99 99 9000
15	0403 10 11 9400 0403 10 11 9800 0403 10 13 9800 0403 10 19 9800
16	0403 10 31 9400 0403 10 31 9800 0403 10 33 9800 0403 10 39 9800
17	0403 90 11 9000 0403 90 13 9200 0403 90 13 9300 0403 90 13 9500 0403 90 13 9900 0403 90 19 9000
18	0403 90 31 9000 0403 90 33 9200 0403 90 33 9300 0403 90 33 9500 0403 90 33 9900 0403 90 39 9000

Gruppo n.	Codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione
19	0403 90 51 9100 0403 90 51 9300 0403 90 53 9000 0403 90 59 9110 0403 90 59 9140 0403 90 59 9170 0403 90 59 9310 0403 90 59 9340 0403 90 59 9370 0403 90 59 9510 0403 90 59 9540 0403 90 59 9570
20	0403 90 61 9100 0403 90 61 9300 0403 90 63 9000 0403 90 69 9000
21	0404 90 21 9100 0404 90 23 9120 0404 90 23 9130 0404 90 23 9140 0404 90 23 9150
22	0404 90 81 9100 0404 90 83 9110 0404 90 83 9130 0404 90 83 9150 0404 90 83 9170
23	0405 10 11 9500 0405 10 11 9700 0405 10 19 9500 0405 10 19 9700 0405 10 30 9100 0405 10 30 9300 0405 10 30 9500 0405 10 30 9700 0405 10 50 9100 0405 10 50 9300 0405 10 50 9500 0405 10 50 9700 0405 10 90 9000 0405 20 90 9500 0405 20 90 9700 0405 90 10 9000 0405 90 10 9000

ALLEGATO III

Svizzera

Prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1

Codice NC	Designazione delle merci (Nomenclatura delle restituzioni all'esportazione)
0406	Formaggi e latticini:
ex 0406 10 20	– – – – – Ricotta salata
0406 20	– Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
0406 40	– Formaggi a pasta erborinata
ex 0406 90	– altri formaggi:
0406 90 23	– – – Edam
0406 90 25	– – – Tilsit
0406 90 27	– – – Butterkäse
0406 90 61	– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano reggiano
0406 90 63	– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino
0406 90 69	– – – – – – – altri
0406 90 73	– – – – – – – Provolone
ex 0406 90 75	– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio
0406 90 76	– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
0406 90 78	– – – – – – – Gouda
ex 0406 90 79	– – – – – – – Esrom, Italico, Saint-Nectaire, Saint-Paulin
ex 0406 90 87	– – – – – – – – – – – – – – Idiazabal, manchego, roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora
ex 0406 90	– Elbo, Galantine, Molbo, Mimolette, Tybo
ex 0406 90	– altri formaggi aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o superiore al 30 % e aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa superiore al 52 % e inferiore o uguale a 67 %

ALLEGATO IV

Canada

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 8

Stato membro: .....

Dati relativi al periodo dal ..... al.....

Nome/indirizzo dell'operatore	Codice del prodotto della nomenclatura combinata (ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2)	Titoli rilasciati		Titoli vistati dalle autorità canadesi	
		Numero di titoli	quantitativi	numero di titoli	quantitativi
		tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate
	Totali				

REGOLAMENTO (CE) N. 175/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3942/92, (CE) n. 86/94, (CE) n. 1082/96 e (CE) n. 1459/98 che stabiliscono metodi di riferimento per la determinazione di taluni traccianti nel burro, nel butteroil e nella crema

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7 bis, paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3942/92 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2539/93 [4], e il regolamento (CE) n. 86/94 della Commissione [5] hanno fissato rispettivamente metodi di riferimento per la determinazione del sitosterolo e dello stigmaterolo nel butteroil e nel burro; che il regolamento (CE) n. 1082/96 della Commissione [6] ha fissato un metodo di riferimento per la determinazione dell'estere di etile dell'acido beta-apo-8'-carotenico nel burro e nel burro concentrato e che il regolamento (CE) n. 1459/98 della Commissione [7] ha fissato un metodo di riferimento per la determinazione della vanillina nel burro concentrato, nel burro o nella crema,

considerando che l'obiettivo dei metodi di riferimento succitati era di controllare il rispetto delle condizioni di aggiunta dei traccianti nel burro, butteroil e crema, nel contesto di taluni programmi in base ai quali detti prodotti fruiscono di sovvenzioni; che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98 [9], che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96 [11], ha modificato i limiti di tolleranza precedentemente applicabili per l'incorporazione di traccianti;

considerando che i limiti di tolleranza per l'incorporazione di traccianti sono stati analogamente adattati dal regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione [12], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/1999 [13] e dal regolamento (CE) n. 429/90 della Commissione [14], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 [15];

considerando inoltre che l'esperienza acquisita ha provato che è necessario chiarire l'utilizzazione dei risultati dei controlli per poter verificare il tasso e la purezza dei traccianti incorporati nonché la loro omogeneità;

considerando che è pertanto necessario modificare i regolamenti che stabiliscono i vari metodi di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caserai,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3942/92 è così modificato:

1) All'articolo 1 il brano di frase «regolamento (CEE) n. 570/88» è sostituito da «regolamento (CE) n. 2571/97».

2) Il punto 8 dell'allegato è modificato come segue:

a) Il punto 8.1 è sostituito dal seguente testo:

«8.1. Per verificare che l'incorporazione dei traccianti ha avuto luogo correttamente, dal prodotto tracciato devono essere prelevati tre campioni.»

b) I punti 8.2.2 e 8.2.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.2.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzalti per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

— 120,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro al 95 %),

[1] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
[3] GU L 399 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[4] GU L 233 del 16. 9. 1993, pag. 1.
[5] GU L 17 del 20. 1. 1994, pag. 7.
[6] GU L 142 del 15. 6. 1996, pag. 26.
[7] GU L 193 del 9. 7. 1998, pag. 16.
[8] GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.
[9] GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.
[10] GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.
[11] GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.
[12] GU L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
[13] GU L 11 del 16. 1. 1999, pag. 14.
[14] GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.
[15] GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.

— 122,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro all'85 %),

— 84,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro al 95 %),

— 86,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro all'85 %).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 120,0 mg/kg e 84,0 mg/kg o rispettivamente tra 122,0 mg/kg e 86,0 mg/kg.»

c) I punti 8.3.2 e 8.3.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.3.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

— 486,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per sitosterolo puro al 90 %),

— 358,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per sitosterolo puro al 90 %).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 486,0 mg/kg e 358,0 mg/kg.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 86/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 il brano di frase «regolamento (CEE) n. 570/88» è sostituito da «regolamento (CE) n. 2571/97».

2) Il punto 8 dell'allegato è modificato come segue:

a) Il punto 8.1 è sostituito dal seguente testo:

«8.1. Per verificare che l'incorporazione dei traccianti ha avuto luogo correttamente, dal prodotto tracciato devono essere prelevati tre campioni.»

b) I punti 8.2.2 e 8.2.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.2.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i sguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

— 116,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro al 95 %),

— 118,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro all'85 %),

— 81,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro al 95 %),

— 82,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro all'85 %).

La concentrazione di tracciante del campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 116,0 mg/kg e 81,0 mg/kg o rispettivamente tra 118,0 mg/kg e 82,0 mg/kg.»

c) I punti 8.3.2 e 8.3.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.3.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

— 486,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per sitosterolo puro al 90 %),

— 358,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per sitosterolo puro al 90 %).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 486,0 mg/kg e 358,0 mg/kg.»

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1082/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 il brano di frase «regolamento (CEE) n. 570/88» è sostituito da «regolamento (CE) n. 2571/97».

2) Il punto 8 dell'allegato è modificato come segue:

a) Il punto 8.1 è sostituito dal seguente testo:

«8.1. Per verificare che l'incorporazione dei traccianti ha avuto luogo correttamente, dal prodotto tracciato devono essere prelevati tre campioni.»

b) I punti 8.2.2 e 8.2.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.2.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

— 18,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione),

— 13,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 18,0 mg/kg e 13,0 mg/kg.»

c) I punti 8.3.2 e 8.3.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.3.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD)]:

— 20,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione),

— 14,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 20,0 mg/kg e 14,0 mg/kg.»

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1459/98 è modificato come segue:

1) Al punto 6 il brano di frase «SM = massa in g del campione esaminato (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3)» è sostituito da «SM = massa in g del campione esaminato (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3).

Quando la crema viene analizzata per individuare la vanillina, la concentrazione del tracciante va espressa in mg tracciante/kg grasso di latte. A tal fine si moltiplica C per 100/f, essendo il tenore di grasso in percentuale della crema (m/m).»

2) Il punto 8 dell'allegato è modificato come segue:

a) Il punto 8.2.1 è sostituito dal seguente testo:

«8.2.1. La quantità di 4-idrossi-3-metossibenzaldeide da incorporare è di 250 grammi per tonnelata di burro concentrato o di burro. Quando la ricerca di traccianti riguarda la crema, il tasso di incorporazione è di 250 g/t di grasso di latte.»

b) I punti 8.2.2 e 8.2.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.2.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

— 221,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione),

— 159,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 221,0 mg/kg e 159,0 mg/kg.»

c) I punti 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.3.1. La quantità di 4-idrossi-3-metossibenzaldeide da incorporare è di 100 grammi per tonnellata di burro concentrato o di burro. Quando la ricerca di traccianti riguarda la crema, il tasso di incorporazione è di 100 g/t di grasso di latte.

8.3.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

— 79,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione),

— 54,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 79,0 mg/kg e 54,0 mg/kg.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 176/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 1999 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97 [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto fissare coefficienti di attribuzioni per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 30 giugno 1999 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni mese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 31.

ALLEGATO

(in %)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria		
Codice NC	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	0406	0402 10	0406 90 29	0406
Coefficiente d'attribuzione	0,0064	0,0092	0,0302	0,0064	0,0063	0,0142	0,0064	0,0069	0,0127	0,0100	—	0,0243

Paese	Repubblica estone			Repubblica di Lettonia				Repubblica di Lituania			
Codice NC	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406	0402 10 19 0402 21 19	0405 10	0406	ex 0402 29	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406	0402 99 11
Coefficiente di attribuzione	0,0073	0,0110	0,4000	0,0072	0,0069	0,0336	—	0,0074	0,0068	0,0368	—

Paese	Romania	Bulgaria
Codice NC	0406	0406
Coefficiente di attribuzione	1,0000	1,0000

Paese	Repubblica slovena		
Codice NC	0402 10 0402 21	0403 10	0406 90
Coefficiente di attribuzione	0,0152	—	0,0204

REGOLAMENTO (CE) N. 177/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 1999 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1999 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 marzo 1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1999, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 233 del 30. 9. 1995, pag. 45.
[2] GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 12.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1999
18	1 150
19	1 150
20	230
21	1 150
22	575

REGOLAMENTO (CE) N. 178/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 618/98 ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 1999 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 58.
([2]) GU L 82 del 19. 3. 1998, pag. 35.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1999
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
H2	100,0
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10/11	100,0
12/13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponible per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1999
1	4 239
2	664,9
3	1 820
4	16 254,6
H1	2 400
H2	500
5	3 450
6	2 101,1
7	9 806,8
8	1 610
9	11 730
10/11	6 065
12/13	2 645
14	345
15	1 035
16	1 874,9
17	14 375

REGOLAMENTO (CE) N. 179/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/96 ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 1999 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo disponible per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.
([2]) GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 12.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1999
1	100,00

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1999
1	2 899

REGOLAMENTO (CE) N. 180/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 marzo 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1390/98 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 1999 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.
[2] GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 28.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1999
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1999
G2	19 515,6
G3	2 616,5
G4	1 571
G5	3 590
G6	9 000
G7	3 194,8

REGOLAMENTO (CE) N. 181/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1379/98 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 127/1999 [6];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.
[3] GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
[4] GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.
[5] GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 6.
[6] GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 25.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	14,87	9,24
1701 11 90 (1)	14,87	15,54
1701 12 10 (1)	14,87	9,01
1701 12 90 (1)	14,87	15,02
1701 91 00 (2)	19,42	16,81
1701 99 10 (2)	19,42	11,36
1701 99 90 (2)	19,42	11,36
1702 90 99 (3)	0,19	0,45

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1998

relativa all'approvazione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari

(1999/61/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 54, 57, 63, 66, da 73 B a 73 F, 99, 100, 100 A e 113, in collegamento con la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 228, e con il primo comma del paragrafo 3 dell'articolo 228,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli accordi connessi, nonché le decisioni e dichiarazioni ministeriali e l'intesa sugli impegni in materia di servizi finanziari sono stati approvati dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) [4];

considerando che il complesso degli impegni in materia di servizi finanziari negoziato dalla Commissione a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri costituisce un esito soddisfacente ed equilibrato dei negoziati;

considerando che il 12 dicembre 1997 il Consiglio ha adottato, salvo approvazione definitiva dopo il completamento delle procedure interne, l'elenco definitivo degli impegni della Comunità europea e dei suoi Stati membri (GATS/SC/31/Suppl. 4) e ha autorizzato la Commissione a presentare tale elenco, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, all'OMC;

considerando che alla stessa data il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad approvare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il risultato finale dei negoziati stabilito nel quinto protocollo al GATS (S/L/45), la decisione relativa all'adozione di tale protocollo (S/L/44) e la decisione relativa agli impegni in materia di servizi finanziari (S/L/50);

considerando che la competenza della Comunità a concludere accordi internazionali deriva non solo dai poteri ad essa esplicitamente conferiti dal trattato, ma può anche derivare da altre disposizioni del trattato e da atti adottati in base a tali disposizioni da istituzioni comunitarie;

considerando che, laddove sono state adottate norme comunitarie per conseguire gli obiettivi del trattato, gli Stati membri non possono, al di fuori del quadro delle istituzioni comuni, assumersi impegni che possano incidere su tali norme o modificarne la portata;

[1] GU C 400 del 22. 12. 1998, pag. 26.
[2] GU C 379 del 7. 12. 1998.
[3] GU C 407 del 28. 12. 1998, pag. 279.
[4] GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

considerando che alcuni impegni in materia di servizi finanziari rientrano tra le competenze della Comunità a norma dell'articolo 113 del trattato; che inoltre altri impegni in materia di servizi finanziari incidono sulle norme comunitarie adottate sulla base degli articoli 54, 57, 63, 66, 99, 100 e 100 A e possono quindi essere sottoscritti unicamente dalla sola Comunità;

considerando, in particolare, che l'uso dell'articolo 100 del trattato quale base giuridica per questa decisione è giustificato nella misura in cui i suddetti impegni in materia di servizi finanziari incidono sulla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi [1] e sulla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi [2], che si basano sull'articolo 100 del trattato;

considerando che, per quanto riguarda i movimenti di capitali figuranti nell'elenco degli impegni specifici della Comunità e degli Stati membri e nella situazione attuale del diritto comunitario, la competenza generale appartiene alla Comunità; che gli Stati membri rimangono comunque competenti ad agire entro i limiti fissati dalle disposizioni dell'articolo 73 C del trattato;

considerando che, per la loro natura, è improbabile che si faccia direttamente riferimento all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e ai protocolli all'accordo generale sugli scambi di servizi di fronte agli organi giurisdizionali della Comunità o degli Stati membri,

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvato a nome della Comunità, per quanto riguarda la parte di sua competenza, il quinto protocollo all'accordo generale sugli scambi di servizi relativo ai servizi finanziari (S/L/45).

2. Il testo del quinto protocollo, nonché l'elenco degli impegni specifici (GATS/SC/31/Suppl. 4) e l'elenco delle esenzioni all'articolo II dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS/EL/31) della Comunità e degli Stati membri relativi ai servizi finanziari sono allegati alla presente decisione, così come le seguenti decisioni:

— la decisione del comitato per gli scambi di servizi finanziari relativa all'adozione del quinto protocollo dell'accordo generale sugli scambi di servizi (S/L/44);

— la decisione del dicembre 1997 del Consiglio per gli scambi di servizi relativa agli impegni in materia di servizi finanziari (S/L/50).

3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il quinto protocollo all'accordo generale sugli scambi di servizi allo scopo di impegnare la Comunità per quanto riguarda la parte del protocollo di sua competenza.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

[1] GU L 225 del 20. 8. 1990, pag. 1.
[2] GU L 225 del 20. 8. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

FIFTH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES

MEMBERS OF THE WORLD TRADE ORGANISATION (hereinafter referred to as 'the WTO') whose Schedules of specific commitments and lists of exemptions from Article II of the General Agreement on Trade in Services concerning financial services are annexed to this Protocol (hereinafter referred to as 'Members concerned'),

Having carried out negotiations under the terms of the second Decision on financial services adopted by the Council for Trade in Services on 21 July 1995 (S/L/9),

AGREE AS FOLLOWS:

1. A schedule of specific commitments and a list of exemptions from Article II concerning financial services annexed to this Protocol relating to a Member shall, upon the entry into force of this Protocol for that Member, replace the financial services sections of the schedule of specific commitments and the list of Article II exemptions of that Member.

2. This Protocol shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by the Member concerned until 29 January 1999.

3. This Protocol shall enter into force on the 30th day following the date of its acceptance by all Members concerned. If by 30 January 1999 it has not been accepted by all Members concerned, those Members which have accepted it before that date may, within a period of 30 days thereafter, decide on its entry into force.

4. This Protocol shall be deposited with the Director-General of the WTO. The Director-General of the WTO shall promptly furnish to each Member of the WTO a certified copy of this Protocol and notifications of acceptances thereof pursuant to paragraph 3.

5. This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Geneva this twenty-seventh day of February one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single copy in English, French and Spanish languages, each text being authentic, except as otherwise provided for in respect of the schedules annexed hereto.

Annex

EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Supplement 4

(This is authentic in English, French and Spanish)

This text replaces the financial services section contained in document GATS/SC/31/Suppl. 1/Rev. 1.

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
FINANCIAL SERVICES SECTOR [1] 1. The Communities and their Member States undertake commitments on financial services in accordance with the provisions of the 'Understanding on commitments in financial services' ('the Understanding'). 2. These commitments are subject to the limitations on market access and national treatment in the 'all sectors' section of this schedule and to those relating to the sub-sectors listed below. 3. The market access commitments in respect of modes (1) and (2) apply only to the transactions indicated in paragraphs B.3 and B.4 of the market access section of the Understanding respectively. 4. Notwithstanding note 1 above, the market access and national treatment commitments in respect of mode (4) on financial services are those in the 'all sectors' section of this schedule, except for Sweden in which case commitments are made in accordance with the Understanding. 5. The admission to the market of new financial services or products may be subject to the existence of, and consistency with, a regulatory framework aimed at achieving the objectives indicated in Article 2(a) of the financial services Annex. 6. As a general rule and in a non-discriminatory manner, financial institutions incorporated in a Member State of the Community must adopt a specific legal form.			
A. **Insurance and insurance-related services**	(1) **A:** Promotional activity and intermediation on behalf of a subsidiary not established in the Community or of a branch not established in Austria (except for reinsurance and retrocession) are prohibited. **A:** Compulsory air insurance can be underwritten only by a subsidiary established in the Community or by a branch established in Austria. **DK:** Compulsory air transport insurance can be underwritten only by firms established in the Community. **DK:** No persons or companies (including insurance companies) may for business purposes in Denmark assist in effecting direct insurance for persons resident in Denmark, for Danish ships or for property in Denmark, other than insurance companies licensed by Danish law or by Danish competent authorities.	(1) **A:** Higher premium tax is due for insurance contracts (except for contracts on reinsurance and retrocession) which are written by a subsidiary not established in the Community or by a branch not established in Austria. Exception from the higher tax can be granted.	The European Communities and their Member States undertake additional commitments as contained in the attachment.

[1] Unlike foreign subsidiaries, branches established directly in a Member State by a non-Community financial institution are not, with certain limited exceptions, subject to prudential regulations harmonised at Community level which enable such subsidiaries to benefit from enhanced facilities to set up new establishments and to provide cross-border services throughout the Community. Therefore, such branches receive an authorisation to operate in the territory of a Member State under conditions equivalent to those applied to domestic financial institutions of that Member State, and may be required to satisfy a number of specific prudential requirements such as, in the case of banking and securities, separate capitalisation and other solvency requirements and reporting and publication of accounts requirements or, in the case of insurance, specific guarantee and deposit requirements, a separate capitalisation, and the localisation in the Member State concerned of the assets representing the technical reserves and at least one third of the solvency margin. Member States may apply the restrictions indicated in this schedule only with regard to the direct establishment from a third country of a commercial presence or to the provision of cross-border services from a third country; consequently, a Member State may not apply these restrictions, including those concerning establishment, to third-country subsidiaries established in other Member States of the Community, unless these restrictions can also be applied to companies or nationals of other Member States in conformity with Community law.

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	D: Compulsory air insurance policies can be underwritten only by a subsidiary established in the Community or by a branch established in Germany. **D:** If a foreign insurance company has established a branch in Germany, it may conclude insurance contracts in Germany relating to international transport only through the branch established in Germany. **E, I:** Unbound for the actuarial profession. **FIN:** Only insurers having their head office in the European Economic Area or having their branch in Finland may offer insurance services as referred to in subparagraph 3(a) of the Understanding. **FIN:** The supply of insurance broker services is subject to a permanent place of business in the European Economic Area. **F:** Insurance of risks relating to ground transport may be carried out only by insurance firms established in the Community. **I:** Insurance of risks relating to cif exports by residents in Italy may be underwritten only by insurance firms established in the Community. **I:** Transport insurance of goods, insurance of vehicles as such and liability insurance regarding risks located in Italy may be underwritten only by insurance companies established in the Community. This reservation does not apply for international transport involving imports into Italy. **P:** Air and maritime transport insurance, covering goods, aircraft, hull and liability can be underwritten only by firms established in the EC; only persons or companies established in the EC may act as intermediaries for such insurance business in Portugal. **S:** The supply of direct insurance is allowed only through an insurance service supplier authorised in Sweden, provided that the foreign service supplier and the Swedish insurance company belong to the same group of companies or have an agreement of cooperation between them.		
	(2) **A:** Promotional activity and intermediation on behalf of a subsidiary not established in the Community or of a branch not established in Austria (except for reinsurance and retrocession) are prohibited. **A:** Compulsory air insurance can be underwritten only by a subsidiary established in the Community or by a branch established in Austria.	(2) **A:** Higher premium tax is due for insurance contracts (except for contracts on reinsurance and retrocession) which are written by a subsidiary not established in the Community or by a branch not established in Austria. Exception from the higher tax can be granted.	

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	DK: Compulsory air transport insurance can be underwritten only by firms established in the Community. **DK:** No persons or companies (including insurance companies) may for business purposes in Denmark assist in effecting direct insurance for persons resident in Denmark, for Danish ships or for property in Denmark, other than insurance companies licensed by Danish law or by Danish competent authorities. **D:** Compulsory air insurance policies can be underwritten only by a subsidiary established in the Community or by a branch established in Germany. **D:** If a foreign insurance company has established a branch in Germany, it may conclude insurance contracts in Germany relating to international transport only through the branch established in Germany. **F:** Insurance of risks relating to ground transport may be carried out only by insurance firms established in the Community. **I:** Insurance of risks relating to cif exports by residents in Italy may be underwritten only by insurance firms established in the Community. **I:** Transport insurance of goods, insurance of vehicles as such and liability insurance regarding risks located in Italy may be underwritten only by insurance companies established in the Community. This reservation does not apply for international transport involving imports into Italy. **P:** Air and maritime transport insurance, covering goods, aircraft, hull and liability can be underwritten only by firms established in the EC; only persons or companies established in the EC may act as intermediaries for such insurance business in Portugal.		
	(3) **A:** The licence for branch offices of foreign insurers has to be denied if the insurer, in the home country, does not have a legal form corresponding or comparable to a joint stock company or a mutual insurance association. **B:** Any public bid to acquire Belgian securities made by or on behalf of a person, company or institution outside the jurisdiction of one of the Member States of the European Community shall be submitted to the authorisation of the Minister of Finance.	(3) **FIN:** The general agent of the foreign insurance company shall have his place of residence in Finland, unless the company has its head office in the European Economic Area. **S:** Non-life insurance undertakings not incorporated in Sweden conducting business in Sweden are — instead of being taxed according to the net result — subject to taxation based on the premium income from direct insurance operations.	

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	E: Before establishing a branch or agency in Spain to provide certain classes of insurance, a foreign insurer must have been authorised to operate in the same classes of insurance in its country of origin for at least five years. **E, GR:** The right of establishment does not cover the creation of representative offices or other permanent presence of insurance companies, except where such offices are established as agencies, branches or head offices. **FIN:** The managing director, at least one auditor and at least one half of the promoters and members of the board of directors and the supervisory board of an insurance company shall have their place of residence in the European Economic Area, unless the Ministry of Social Affairs and Health has granted an exemption. **FIN:** Foreign insurers cannot get a licence in Finland as a branch to carry on statutory social insurances (statutory pension insurance, statutory accident insurance). **F:** The establishment of branches is subject to a special authorisation for the representative of the branch. **I:** Access to actuarial profession through natural persons only. Professional associations (no incorporation) among natural persons permitted. **I:** The authorisation of the establishment of branches is ultimately subject to the evaluation of supervisory authorities. **IRL:** The right of establishment does not cover the creation of representative offices. **P:** Foreign companies may carry out insurance intermediation in Portugal only through a company formed in accordance with the law of a Community Member State. **P:** In order to establish a branch in Portugal, foreign companies need to demonstrate prior operational experience of at least five years. **S:** Foreign companies may only establish as a subsidiary or through a resident agent. **S:** Insurance broking undertakings not incorporated in Sweden may establish a commercial presence only through a branch.	**S:** A founder of an insurance company shall be a natural person resident in the European Economic Area or a legal entity incorporated in the European Economic Area.	

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	(4) Unbound except as indicated in the horizontal section and subject to the specific conditions: **GR:** A majority of the members of the board of directors of a company established in Greece shall be nationals of one of the Member States of the Community.	(4) Unbound except as indicated in the horizontal section and subject to the following specific limitations: **A:** The management of a branch office must consist of two natural persons resident in Austria. **DK:** The general agent of an insurance branch will need to have resided in Denmark for the last two years unless being a national of one of the Member States of the Community. The Minister of Business and Industry may grant exemption. **DK:** Residency requirement for managers and the members of the board of directors of a company. However, the Minister of Business and Industry may grant exemption from this requirement. Exemption is granted on a non-discriminatory basis. **E, I:** Residence requirement for actuarial profession.	
B. **Banking and other financial services** (excluding insurance)	(1) [2] **B:** Establishment in Belgium is required for the provision of investment advisory services. **I:** Unbound for 'promotori di servizi finanziari' (financial salesmen). **IRL:** The provision of investment services or investment advice requires either: (i) authorisation in Ireland, which normally requires that the entity be incorporated or be a partnership or a sole trader, in each case with a head/registered office in Ireland (authorisation may not be required in certain cases, e.g. where a third country service provider has no commercial presence in Ireland and the service is not provided to private individuals); or (ii) authorisation in another Member State in accordance with the EC Investment Services Directive.	(1) None	The European Communities and their Member States undertake additional commitments as contained in the attachment.

[2] **I:** Provision and transfer of financial information and financial data processing entailing trading of financial instruments may be prohibited where the protection of investors is likely to be seriously prejudiced. Only authorised banks and investment firms must comply with conduct of business rules in providing investment advice concerning financial instruments and advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters, and advice and service relating to mergers and acquisition of undertakings. Advisory activity should not include asset management.

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	(2) [3] **D:** Issues of securities denominated in German marks can be lead managed only by a credit institution, subsidiary or branch, established in Germany. **FIN:** Payments from governmental entities (expenses) shall be transmitted through the Finnish postal giro system, which is maintained by Postipankki Ltd. Exemption from this requirement may be granted on special reason by the Ministry of Finance. **GR:** Establishment is required for the provision of custodial and depository services involving the administration of interest and principal payments due on securities issued in Greece. **UK:** Sterling issues, including privately led issues, can be lead managed only by a firm established in the European Economic Area.	(2) None	
	(3) All Member States: — the establishment of a specialised management company is required to perform the activities of management of unit trusts and investment companies (Articles 6 and 13 of UCITS Directive, 85/611/EEC), — only firms having their registered office in the Community can act as depositories of the assets of investment funds (Articles 8.1 and 15.1 of the UCITS Directive 85/611/EEC). **A:** Only members of the Austrian stock exchange may engage in securities trading at the stock exchange. **A:** For trading in foreign exchange and foreign currency authorisation of the Austrian national bank is required. **A:** Mortgage bonds and municipal bonds may be issued by banks specialised and authorised for this activity. **A:** For carrying out services of pension fund management a specialised company only for this activity and incorporated as a stock company in Austria is required.	(3) **F:** In addition to French credit institutions, issues denominated in French francs may be lead managed only by French subsidiaries (under French law) of non-French banks which are authorised, based on sufficient means and commitments in Paris of the candidate French subsidiary of a non-French bank. These conditions apply to lead banks running the books. A non-French bank may be, without restrictions or requirement to establish, jointly-lead or co-lead manager of Euro-franc bond issue. **I:** Representative offices of foreign intermediaries cannot carry out activities aimed at providing investment services. **S:** A founder of a banking company shall be a natural person resident in the European Economic Area or a foreign bank. A founder of a savings bank shall be a natural person resident in the European Economic Area.	

[3] **I:** Authorised persons enabled to conduct collective asset management are deemed responsible for any investment activity conducted by their delegated advisers (collective asset management, excluding UCITS).

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	B: Any public bid to acquire Belgian securities made by or on behalf of a person, company or institution outside the jurisdiction of one of the Member States of the European Community shall be submitted to the authorisation of the Minister of Finance. **DK:** Financial institutions may engage in securities trading on the Copenhagen stock exchange only through subsidiaries incorporated in Denmark. **E:** Financial institutions may engage in securities trading in securities listed on an official stock exchange or in the Government securities market only through securities firms incorporated in Spain. **FIN:** At least one half of the founders, the members of the board of directors, the supervisory board and the delegates, the managing director, the holder of the procuration and the person entitled to sign in the name of the credit institution shall have their place of residence in the European Economic Area, unless the Ministry of Finance grants an exemption. At least one auditor shall have his place of residence in the European Economic Area. **FIN:** The broker (individual person) on derivative exchange shall have his place of residence in the European Economic Area. Exemption from this requirement may be granted under the conditions set by the Ministry of Finance. **FIN:** Payments from governmental entities (expenses) shall be transmitted through the Finnish postal giro system, which is maintained by Postipankki Ltd. Exemption from this requirement may be granted on special reason by the Ministry of Finance. **GR:** Financial institutions may engage in the trading of securities listed on the Athens stock exchange only through stock exchange firms incorporated in Greece. **GR:** For the establishment and operations of branches a minimum amount of foreign exchange must be imported, converted into drachmas and kept in Greece as long as a foreign bank continues to operate in Greece: — up to four (4) branches, this minimum is currently equal to half of the minimum amount of share capital required for a credit institution to be incorporated in Greece, — for the operation of additional branches the minimum amount of capital must be equal to the minimum share capital required for a credit institution to be incorporated in Greece.		

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	I: In providing the activity of door-to-door selling, intermediaries must utilise authorised financial salesmen resident within the territory of a Member State of the European Communities.		
	I: Clearing and settlement of securities may be conducted only by the official clearing system. A company authorised by the Bank of Italy in agreement with Consob could be entrusted with the activity of clearing, up to the final settlement of securities.		
	I: The public offer of securities (as provided for under Article 18 of Law 216/74) other than shares, debt securities (including convertible debt securities) can only be made by Italian limited companies, foreign companies duly authorised, public bodies or companies belonging to local authorities whose assigned capital is not below ITL 2 billion.		
	I: Centralised deposit, custody and administration services can be provided only by the Bank of Italy for Government securities, or by Monte Titoli SpA for shares, securities of a participating nature and other bonds traded in a regulated market.		
	I: In the case of collective investment schemes other than harmonised UCITS under Directive 85/611/EEC, the trustee/depositary is required to be incorporated in Italy or in another Member State of the European Community, being established through a branch in Italy. Only banks, insurance companies, securities investment companies having their legal head office in the European Community may carry out activity of pension fund resources management. Management companies (closed-end funds and real estate funds) are also required to be incorporated in Italy.		
	IRL: In the case of collective investment schemes constituted as unit trusts and variable capital companies (other than undertakings for collective investment in transferable securities, UCITS), the trustee/depositary and management company is required to be incorporated in Ireland or in another Member State of the Community. In the case of an investment limited partnership, at least one general partner must be incorporated in Ireland.		

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	IRL: To become a member of a stock exchange in Ireland, an entity must either: (i) be authorised in Ireland, which requires that it be incorporated or be a partnership, with a head/registered office in Ireland; or (ii) be authorised in another Member State in accordance with the EC Investment Services Directive.		
	IRL: The provision of investment services or investment advice requires either: (i) authorisation in Ireland, which normally requires that the entity be incorporated or be a partnership or a sole trader, in each case with a head/registered office in Ireland (the supervisory authority may also authorise branches of third country entities); or (ii) authorisation in another Member State in accordance with the EC Investment Services Directive.		
	P: The establishment of non-EC banks is subject to an authorisation issued, on a case-by-case basis, by the Minister of Finance. The establishment has to contribute to increase the national banking system's efficiency or has to produce significant effects on the internationalisation of the Portuguese economy.		
	P: The services of venture capital may not be provided by branches of venture capital companies having their head office in a non-EC country. Broker-dealer services on the Lisbon stock exchange may be provided by broker and dealer companies incorporated in Portugal or by branches of investment firms authorised in another EC country and authorised in their home country to provide those services. Broker and dealer services in the Oporto derivatives exchange and in the OTC market may not be provided by branches of non-EC broker/dealer companies. Pension fund management may be provided only by companies incorporated in Portugal and by insurance companies established in Portugal and authorised to take up the life insurance business.		
	UK: Inter-dealer brokers, which are a category of financial institutions dealing in Government debt, are required to be established in the European Economic Area and separately capitalised.		

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
	S: Undertakings not incorporated in Sweden may establish a commercial presence only through a branch, and in case of banks, also through a representative office. (4) Unbound except as indicated in the horizontal section and subject to the specific conditions: **F:** *Sociétés d'investissement à capital fixe:* condition of nationality for the president of the board of directors, the directors-general and no less than two thirds of the administrators, and also, when the securities firm has a supervisory board or council, for the members of such board or its director-general, and no less than two thirds of the members of the supervisory council. **GR:** Credit institutions should name at least two persons who are responsible for the operations of the institution. Condition of residency applies to these persons.	(4) Unbound except as indicated in the horizontal section and subject to the following specific limitations: **I:** Condition of residence within the territory of a Member State of the European Communities for 'promotori di servizi finanziari' (financial salesmen).	

ADDITIONAL COMMITMENTS BY THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES

INSURANCE

(a) The European Communities and their Member States note the close cooperation among the insurance regulatory and supervisory authorities of the Member States and encourage their efforts to promote improved supervisory standards.

(b) Member States will make their best endeavours to consider within six months complete applications for licences to conduct direct insurance underwriting business, through the establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the legislation of that Member State, by an undertaking governed by the laws of a third country. In cases where such applications are refused, the Member State authority will make its best endeavours to notify the undertaking in question and give the reasons for the refusal of the application.

(c) The supervisory authorities of the Member States will make their best endeavours to respond without undue delay to requests for information by applicants on the status of complete applications for licences to conduct direct insurance underwriting business, through the establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the legislation of that Member State by an undertaking governed by the laws of a third country.

(d) The European Communities and their Member States will make their best endeavours to examine any questions pertaining to the smooth operation of the internal market in insurance, and consider any issues that might have an impact on the internal market in insurance.

(e) The European Communities and their Member States note that, as regards motor insurance, under EC law as in force on 31 December 1997, and without prejudice to future legislation, premiums may be calculated taking several risk factors into account.

(f) The European Communities and their Member States note that under EC law, as in force on 31 December 1997, and without prejudice to future legislation, the prior approval by national supervisory authorities of policy conditions and scales of premiums that an insurance undertaking intends to use is generally not required.

(g) The European Communities and their Member States not that under EC law, as in force on 31 December 1997, and without prejudice to future legislation, the prior approval by national supervisory authorities of increases in premium rates is generally not required.

OTHER FINANCIAL SERVICES

(a) In application of the relevant EC directives, Member States will make their best endeavours to consider within 12 months complete applications for licences to conduct banking activities, through the establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the legislation of that member State, by an undertaking governed by the laws of a third country. In cases where such applications are refused, the Member State will make its best endeavours to notify the undertaking in question and give the reasons for the refusal of the application.

(b) Member States will make their best endeavours to respond without undue delay to requests for information by applicants on the status of complete applications for licences to conduct banking activities, through the establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the legislation of that Member State, by an undertaking governed by the laws of a third country.

(c) In application of the relevant EC directives, Member States will make their best endeavours to consider within six months complete applications for licences to conduct investment services in the securities field, as defined in the Investment Services Directive, through the establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the legislation of that Member State, by an undertaking governed by the laws of a third country. In cases where such applications are refused, the Member State will make its best endeavours to notify the undertaking in question and give the reasons for the refusal of the application.

(d) Member States will make their best endeavours to respond without undue delay to requests for information by applicants on the status of complete applications for licenses to conduct investment services in the securities area, through the establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the legislation of that Member State, by an undertaking governed by the laws of a third country.

EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES

FINAL LIST OF ARTICLE II (MFN) EXEMPTIONS

(This is authentic in English only)

Sector or sub-sector	Description of measure indicating its inconsistency with Article II	Countries to which the measure applies	Intended duration	Conditions creating the need for the exemption
Direct non-life insurance	Measures based on a bilateral agreement between the European Communities and Switzerland on direct insurance other than life insurance. This agreement provides on a reciprocal basis for freedom of establishment and the right to take up or pursue non-life insurance business for agencies and branches of undertakings whose head office is situated in the territory of the other contracting party.	Switzerland	Indefinite	Need to remove obstacles to the taking up and pursuit of non-life insurance business in the framework of an agreement between the European Communities and Switzerland on non-life insurance consistent with the provisions of paragraph 3 of the Annex of financial services
Financial services	Measure granting favourable tax treatment (off-shore regime) in Italy to service suppliers trading with the countries to which the measure applies.	States in central, eastern and south-eastern Europe, and all Members of the Commonwealth of Independent States	10 years	The need to aid the countries concerned in their transition to a market economy.

DECISION ADOPTING THE FIFTH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES

adopted by the Committee on Trade in Financial Services on 14 November 1997

THE COMMITTEE ON TRADE IN FINANCIAL SERVICES,

Having regard to the results of the negotiations conducted under the terms of the Second Decision on Financial Services adopted by the Council for Trade in Services on 21 July 1995 (S/L/9),

DECIDES AS FOLLOWS:

1. To adopt the text of the 'Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services'.
2. Commencing immediately and continuing until the date of entry into force of the Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services, Members concerned shall, to the fullest extent consistent with their existing legislation, not take measures which would be inconsistent with their undertakings resulting from these negotiations.
3. The Committee shall monitor the acceptance of the Protocol by Members concerned and shall, at the request of a Member, examine any concerns raised regarding the application of paragraph 2 above.

DECISION OF DECEMBER 1997 ON COMMITMENTS IN FINANCIAL SERVICES

adopted by the Council for Trade in Services on 12 December 1997

THE COUNCIL FOR TRADE IN SERVICES,

Having regard to the Second Decision on Financial Services adopted by the Council for Trade in Services on 21 July 1995 (S/L/9),

Noting the results of the negotiations carried out under the terms of that Decision,

Having rgard to the Decision adopting the Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services adopted by the Committee on Trade in Financial Services on 14 November 1997 (S/L/44),

DECIDES AS FOLLOWS:

1. If the Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services (GATS) does not enter into force in accordance with paragraph 3 therein:
   (a) notwithstanding Article XXI of the GATS, a Member may, during a period of 60 days beginning on 1 March 1999, modify or withdraw all or part of the commitments on financial sevices inscribed in its schedule;
   (b) notwithstanding Article II of the GATS and paragraphs 1 and 2 of the Annex on Article II exemptions, a Member may, during the same period referred to in paragraph 1(a), list in that Annex measures relating to financial services which are inconsistent with paragraph 1 of Article II of the GATS.
2. The Committee on Trade in Financial Services shall establish any procedures necessary for the implementation of paragraph 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1998

che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(1998) 4347]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/62/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ([2]), in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che la decisione 97/222/CE della Commissione ([3]), modificata dal ultimo dalla decisione 98/246/CE ([4]), stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne;

considerando che le condizioni di polizia veterinaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di animali delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei sono state stabilite dalla decisione 98/372/CE della Commissione ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 98/505/CE ([6]);

considerando che, in seguito al persistere della pesta suina classica tra i suini selvatici, sono state introdotte alcune restrizioni per l'importazione di suini vivi da alcune parti della Repubblica ceca;

considerando che la stessa regionalizzazione dovrebbe applicarsi alle importazioni di prodotti a base di carne di suini selvatici provenienti dalla Repubblica ceca;

considerando che la Comunità europea ha applicato restrizioni sanitarie per talune zone della Croazia, in seguito a determinati problemi relativi ai controlli veterinari in queste zone; che da una recente ispezione veterinaria della Comunità è risultato che i servizi veterinari croati esercitano un controllo adeguato sull'intero paese;

considerando che è pertanto opportuno consentire l'importazione di prodotti a base di carne dall'intera Croazia;

considerando che la lotta alle epizoozie nello Zimbabwe è adeguata; che è pertanto opportuno consentire l'importazione dallo Zimbabwe di prodotti a base di carne che sono stati trattati termicamente ad una temperatura minima di 80 °C, che dev'essere raggiunta al centro della massa della carne durante la lavorazione;

considerando che le autorità veterinarie tunisine hanno fornito garanzie adeguate che consentono l'importazione dalla Tunisia di prodotti a base di carne trattati termicamente ad una temperatura minima di 80 °C, che dev'essere raggiunta al centro della massa della carne durante la lavorazione;

considerando che la decisione 97/222/CE dev'essere modificata di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

([1]) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
([2]) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.
([3]) GU L 89 del 4. 4. 1997, pag. 39.
([4]) GU L 98 del 31. 3. 1998, pag. 44.
([5]) GU L 170 del 16. 6. 1998, pag. 34.
([6]) GU L 226 del 13. 8. 1998, pag. 50.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/222/CE è modificato nel seguente modo:

1) La parte I è sostituita dalla parte I dell'allegato della presente decisione;

2) la parte II è sostituita dalla parte II dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE I

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Codice ISO	Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
		Codice	Versione	
BR	Brasile	BR 2	—	La delimitazione di cui all'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione [1] (nella versione aggiornata)
CZ	Repubblica ceca	CZ 1	—	La delimitazione di cui all'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione [2] (nella versione aggiornata)
CZ	Repubblica ceca	CZ 2	—	La delimitazione di cui all'allegato I della decisione 98/371/CE (nella versione aggiornata)
FY	Repubblica federale di Iugoslavia	FY 1	—	La delimitazione di cui all'allegato I della decisione 98/371/CE (nella versione aggiornata)
FY	Repubblica federale di Iugoslavia	FY 2	—	La delimitazione di cui all'allegato I della decisione 98/371/CE (nella versione aggiornata)
MY	Malesia	MY 1	95/1	Unicamente la Malesia peninsulare (occidentale)

[1] GU L 378 del 31. 12. 1994, pag. 11.
[2] GU L 170 del 16. 6. 1998, pag. 16.

PARTE II

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e lepodiri di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
AR	Argentina ([1])	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
AU	Australia	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
BG	Bulgaria	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
BH	Bahrain	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
BR	Brasile-BR 1	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	B	B	B	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
CY	Cipro	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
CZ	Repubblica ceca	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CZ	Repubblica ceca CZ 1	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e lepodiri di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
CZ	Repubblica ceca CZ 2	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
ES	Estonia	C	C	C	A	—	A	C	C	—	A	—	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
FY	Repubblica fed. di Iugoslavia	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	—	—
FY	Repubblica fed. di Iugoslavia FY 1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	—	—
FY	Repubblica fed. di Iugoslavia FY 2	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	—	—
GR	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
HU	Ungheria	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
KE	Kenia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Corea (Rep.)	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LI	Lituania	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	A

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e lepodiri di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
LV	Lettonia	C	C	C	A	—	A	C	C	—	A	—	A
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK	Ex Repubblica iugo-slava di Macedonia	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
MT	Malta	—	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—
MY	Malesia MY 1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
NA	Namibia ([1])	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PL	Polonia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
Sl	Slovenia	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
SK	Repubblica slovacca	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e lepodiri di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	—	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	A	A	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
ZA	Sudafrica ([1])	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe ([1])	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

([1]) Cfr. parte III: requisiti di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1999

relativa alle monete da collezione, alle medaglie e ai gettoni

[notificata con il numero SEC(1999) 24/2]

(1999/63/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

(1) considerando che dal 1° gennaio 1999 l'euro diventerà la moneta degli Stati membri partecipanti; che durante il periodo di transizione, che durerà dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, l'euro fungerà unicamente da moneta scritturale; che le banconote e le monete metalliche in euro saranno introdotte dal 1° gennaio 2002; che, dopo la loro introduzione nel 2002, le banconote e le monete metalliche in euro circoleranno in tutta l'area dell'euro;

(2) considerando che, per agevolare la transizione verso l'euro, occorre evitare le possibilità di confusione per i cittadini; che nei tre anni di transizione i cittadini non conosceranno bene le nuove banconote e monete metalliche in euro e potranno facilmente cadere in errore o esser vittima d'imbrogli; che in tutti gli Stati membri dovrebbe vigere lo stesso livello di protezione dell'euro;

(3) considerando che, per ridurre il rischio di confusione durante il periodo di transizione, è auspicabile che sul territorio dell'Unione europea siano vietate le monete da collezione in euro o le medaglie ed i gettoni con la dicitura «euro» o «euro cent», o con un motivo simile a quello raffigurato sulla faccia comune della moneta euro;

(4) considerando che, a tale scopo, nel corso del periodo di transizione, dovrebbe essere fatto divieto gli Stati membri di coniare monete da collezione in euro e che le zecche e gli istituti privati di emissione negli Stati membri non dovrebbero emettere, al fine della vendita o a fini commerciali, medaglie o gettoni del tipo sopra descritto; che, per evitare che sul territorio della Comunità circolino medaglie o gettoni del tipo sopra descritto, emessi in paesi terzi, il suddetto divieto non dovrebbe essere limitato all'emissione, ma bensì esteso alla vendita, alla produzione, allo stoccaggio, all'importazione e alla distribuzione, al fine della vendita e a fini commerciali, delle suddette medaglie e gettoni;

(5) considerando che il Consiglio ECOFIN del 23 novembre ha appoggiato l'introduzione del divieto, per il periodo di transizione, riguardante le monete da collezione in euro; che in taluni Stati membri esistono, o stanno per essere varate, disposizioni legislative in materia e gettoni, conformi allo spirito della presente raccomandazione;

(6) considerando che è auspicabile che i paesi terzi appoggino gli sforzi dell'Unione europea di salvaguardare i propri cittadini dalla confusione e dalle frodi, e che, per tale motivo, è opportuno che si astengano dall'emettere monete da collezione, medaglie e gettoni del tipo sopra indicato, segnatamente nel periodo di transizione,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione, si intende con:

a) «monete da collezione»: le monete commemorative ed in metallo pregiato aventi corso legale, ma che non sono coniate per essere immesse in circolazione;

b) «medaglie e gettoni»: gli oggetti metallici di forma circolare, di aspetto simile alle monete, ma che non costituiscono uno strumento legale di pagamento, non aventi corso legale e non emessi in base a disposizioni legislative nazionali od estere;

c) «euro»: la moneta legale degli Stati membri partecipanti, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro;

d) «periodo di transizione»: il periodo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Pratiche raccomandate

Nel periodo di transizione si raccomanda di attuare le seguenti pratiche:

1. Gli Stati membri si astengono dall'emettere monete da collezione denominate in euro. Detta restrizione vale anche per le monete da collezione con duplice denominazione, sia in euro che nella valuta nazionale.

2. La vendita e la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione e la distribuzione, al fine della vendita o a fini commerciali, di monete da collezione, medaglie e gettoni su cui siano impresse le parole «euro» e «euro cent», o con un'effigie simile a quella raffigurata sulla faccia comune della moneta metallica in euro o già ufficialmente scelta per la coniazione di tali monete in futuro, sono da evitare.

Articolo 3

Attuazione da parte degli Stati membri

Gli Stati membri adottano quanto prima tutti i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresa l'emanazione di nuovi provvedimenti legislativi nazionali, atti a garantire la piena applicazione durante il periodo di transizione delle pratiche raccomandate.

Articolo 4

Destinatari

Destinatari della presente raccomandazione sono gli Stati membri e tutti gli operatori economici che potrebbero emettere, produrre, distribuire, importare o vendere medaglie e gettoni.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione